



COLLEGAMENTO TRA REGISTRATORI DI CASSA E POS

IN BREVE

Riferimenti:
Legge n. 207 del 30 dicembre 2024
Provvedimento Direttore A.E. del 31 ottobre 2025
Comunicato stampa A.E. del 5 marzo 2026

Dal 5 marzo è attivo sul sito dell'Agenzia delle Entrate il servizio che permette il collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, reso obbligatorio dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026.

A partire dal 5 marzo, i soggetti che utilizzano un registratore di cassa telematico o la procedura web "Documento Commerciale on line" per la certificazione dei corrispettivi incassati mediante uno strumento di pagamento elettronico, possono effettuare il **collegamento** tra:

- la matricola del registratore di cassa telematico (RT) già censito in Anagrafe tributaria (o la procedura web "Documento Commerciale online");
- i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico (POS) di cui risulta titolare l'esercente: codice fiscale e denominazione dell'*Acquirer* con il quale l'esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento e *Terminal ID* nel caso di registratore di tipo fisico.

1. Modalità di effettuazione del collegamento

Non si tratta di un collegamento fisico o hardware (non sono richiesti cavi, integrazioni tecniche o sostituzioni dei registratori di cassa) ma di un abbinamento "virtuale" tramite un servizio online.

Il collegamento è effettuato accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, sezione "**Fatture e corrispettivi**", tramite il servizio "**Gestione collegamenti**".

Il sistema, per rendere più semplice l'operazione, propone all'esercente l'elenco delle matricole RT e degli strumenti di pagamento elettronico, preventivamente comunicati all'Agenzia dagli operatori finanziari.

È necessario inoltre indicare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale RT e POS selezionati vengono utilizzati: tale dato intende semplificare il processo di comunicazione e gestione successiva dei collegamenti.

Lo stesso servizio deve essere utilizzato anche nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sia effettuata utilizzando la procedura web "Documento Commerciale on line" dell'Agenzia delle Entrate.

Per chi utilizza registratori telematici tradizionali (RT), il collegamento può essere effettuato anche tramite intermediario abilitato, previa delega ai servizi dell'Agenzia delle Entrate. Mentre per chi utilizza procedura web "Documento commerciale online" il collegamento deve essere effettuato direttamente dall'esercente e non è delegabile.

2. Decorrenza e scadenze

L'adempimento si applica alle **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026**. La funzionalità dell'Agenzia delle Entrate per comunicare l'abbinamento RT/POS (servizio "Gestione collegamenti") è stata resa disponibile dal 5

marzo 2026; per questo motivo sono previste **disposizioni transitorie** per la prima comunicazione dei collegamenti.

Per gli strumenti di pagamento **già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra 1 e 31 gennaio 2026**, è previsto un termine di 45 giorni a partire dal 5 marzo: per completare la registrazione c'è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile 2026.

Per la **prima associazione o per eventuali variazioni**, invece, l'abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Quindi, ad esempio, se un nuovo POS inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

3. Esclusioni

Non sono interessati dalle nuove disposizioni i corrispettivi:

- certificati mediante distributori automatici (cosiddette “vending machine”);
- relativi alla cessione di carburante;
- relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamento elettronico;
- corrispettivi esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come, ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico.

L'esercente che svolge sia attività per le quali vige l'obbligo di certificazione dei corrispettivi con RT o con la procedura web “Documento Commerciale on line” sia attività esonerate, se utilizza lo stesso POS per l'incasso di entrambi i tipi di corrispettivi deve comunque registrare il collegamento.

L'obbligo di collegamento dei POS non vige nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura.

4. Casi particolari

Nel caso in cui l'esercente abbia stipulato due contratti di convenzionamento con *Acquirer* diversi (ad esempio, uno per l'accettazione di pagamenti di tipo bancomat, l'altro per quelli con carte di credito) e utilizza un unico POS, dovrà registrare due collegamenti al proprio RT indicando, per ciascun contratto di convenzionamento, il *Terminal id* e il codice fiscale e denominazione dell'*Acquirer*.

Il collegamento può essere multiplo, ossia un singolo POS può essere collegato a più RT o, viceversa, più POS possono essere collegati a un singolo RT.

Il POS di tipo fisico può essere collegato a più registratori di cassa telematici soltanto se l'indirizzo del punto vendita è lo stesso, mentre il POS di tipo di tipo virtuale può essere collegato a più registratori di cassa telematici anche utilizzati presso differenti punti vendita.

Gli esercenti che si avvalgono di server RT ai quali sono collegati più punti cassa devono abbinare i POS utilizzati nei punti cassa alle matricole dei soli server RT.

5. Regime sanzionatorio

In caso di inosservanza degli obblighi di collegamento/comunicazione, trovano applicazione le **sanzioni** previste dalla normativa in materia di corrispettivi e dispositivi di memorizzazione/trasmissione (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), con importi che, nei casi previsti, possono arrivare fino a 1.000 - 4.000 euro.

Le violazioni degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici possono comportare una sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

Inoltre, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, può essere disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

La sanzione è prevista anche nel caso in cui si riportano informazioni incomplete o non veritiere: ad esempio quando si indica un metodo di pagamento diverso rispetto a quello effettivo senza annullare il documento commerciale e correggere tempestivamente l'errore.

Il calcolo delle somme dovute in caso di irregolarità, inoltre, non prevede il cumulo giuridico che consente di limitare le sanzioni in caso di più violazioni della stessa natura commesse con una sola azione.


Per eventuali chiarimenti di prassi, si rinvia alle istruzioni e alle FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate, che possono essere aggiornate nel tempo.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.


Cordiali saluti.

Martina Banfi


LPG Advisors




LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati

 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Via Tiziano 5 - 20145 Milano

 0331 679192

 www.lpgstudio.it

CF/P.IVA 02212340125